



**N. 21 Reg. Delib.**  
Copia

**COMUNE di LANDIONA**  
**Provincia di Novara**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019 - RICONFERMA.**

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore UNDICI e minuti TRENTA nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il consiglio comunale, nelle persone dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. MANICA Morris - Sindaco	Si
2. BARBERO Jessica - Vice Sindaco	Si
3. TORCHIO Corrado - Consigliere	Si
4. BARBERO Marco - Consigliere	Si
5. BARBERO Fabio - Consigliere	Si
6. BARELLO Moreno - Consigliere	Si
7. FONIO Paolo - Consigliere	Si
8. MELLA Francesco - Consigliere	Si
9. ALBERTINI Marisa - Consigliere	Si
10. TEGA Pietro Lorenzo - Consigliere	Si
11. CERUTTI Roberto - Consigliere	Si
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Reggente Signor GUGLIOTTA Dott.Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.MANICA Morris nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 29.05.2015, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014.

**CONSIDERATO** che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
  - abitazione principale: 6 per mille;
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
  - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

**CONSIDERATO**, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

**CONSIDERATO**, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

**CONSIDERATO**, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

**CONSIDERATO**, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**CONSIDERATO**, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC è stata assimilata all'abitazione principale e, quindi, esclusa dall'IMU a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**ATTESO** che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

**ATTESO**, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**VISTO** l'art. 1, comma 42 della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) che proroga al 2017 i limiti già previsti per l'anno 2016 in materia di tributi comunali, riconfermati per l'esercizio 2018;

**DATO ATTO** che l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

**ATTESO** che rispetto a detta data, in attesa della prossima legge di stabilità 2019 e pur tenuto conto della Conferenza Stato-città del 22 novembre 2018 in cui il Ministero dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione per l'anno 2019, questo Comune ritiene comunque di provvedere quanto prima all'adozione degli atti propedeutici;

**CONSIDERATO** che dall'iniziale proposta di legge si stabilì 2019, sembra ricavarsi il rinnovo degli aumenti delle aliquote per l'anno 2018 di cui all'art. 1, comma 26 e 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., per cui i comuni che hanno deliberato ai sensi di detta normativa nel periodo precedente potranno continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 e 2018, come peraltro già approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 11/2017 e successiva n. 11/2018;

**CONSIDERATE**, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2019;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00 e s.m.i..

**CON** n. 10 voti favorevoli compreso il Sindaco e l'astensione del Consigliere Cerutti Roberto;

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di **APPROVARE**, a riconferma dell'anno 2018, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2019 nelle seguenti misure:
  - a) aliquota **1 per mille**:
    - a.1 **esente** abitazione principale e pertinenze della stessa;  
**aliquota 1 per mille** abitazione principale di **categoria catastale A/1, A/8 e A/9**;
    - a.2 **aliquota 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/11;
2. Di **DEMANDARE** al Servizio Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
3. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO  
(F.to MANICA Morris)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

---

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 28/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì 28/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
(GUGLIOTTA dott. Michele)

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 14/01/2019

Lì 14/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

---

#### ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva li \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 28-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)